

Fall. 1/2019

## Tribunale di Sondrio Sezione fallimentare

Il Giudice, dr.ssa Barbara Licitra,

sciogliendo la riserva presa all'udienza 4 marzo 2020,  
sentite tutte le parti,

esaminata la relazione dell'esperto dr. PIETRO BERTI, dalla quale è emerso che la [REDACTED] propone quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento un piano del consumatore ex art.12-bis e ss. Legge n. 3/2012, piano che, in sintesi, consentirebbe di estinguere **l'intera posizione debitoria, ossia il 100% dei debiti di qualsiasi rango, contemplando un piano di rientro economico come qui più avanti dettagliato fondato su un versamento iniziale, su successive rate mensili e su un ulteriore versamento da effettuarsi entro un anno dall'eventuale omologa attingendo da disponibilità proprie (stipendio da lavoratrice dipendente a tempo indeterminato) e da disponibilità garantite dal Signor [REDACTED] (titolare di pensione italiana e pensione svizzera);** la volontà dell'istante è quella di onorare integralmente i debiti contratti, prevedendone l'estinzione mediante una congrua dilazione, evitando in tal modo di dar corso all'esecuzione immobiliare già incardinata presso il Tribunale di Sondrio, procedura avente ad oggetto la prima ed unica casa di abitazione della [REDACTED] (R.G. E.I. n. 104/2013 – Giudice Dottoressa Francesca Roncarolo); l'esperto ha dettagliatamente elencato i beni immobili e mobili registrati facenti capo alla ricorrente e ne ha descritto il patrimonio, ha individuato i creditori ed ha esaminato la documentazione fornita dalla stessa ricorrente; dall'analisi della documentazione consegnata e che l'esperto ha potuto verificare attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, è possibile ritenere che il comportamento della Sig.ra [REDACTED] non costituisca atto in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori; ciò consente di poter ritenere che la [REDACTED] con l'accensione del mutuo ipotecario per la costruzione dell'abitazione di residenza, non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali/patrimoniali, ove per capacità patrimoniale s'intenda la disponibilità degli immobili fatti oggetto di garanzia ipotecaria e per capacità reddituale le entrate certe derivanti dal reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ciò avvalorato dal fatto che dal 2007 a inizio 2017 l'istante ha onorato le rate del piano di ammortamento;

la proposta di piano del consumatore nel caso di specie consiste in un piano di rientro che prevede il pagamento dei creditori mediante un **primo versamento iniziale** dell'importo di Euro **20.000,00** da effettuarsi all'omologa del Piano (entro il termine di giorni 10 dall'omologa), seguito da n. 112 **rate mensili di euro 1.500,00** (ultima rata n. 113 a saldo di Euro 415,00) con decorrenza dal primo mese successivo all'omologa, cui si aggiunge un **ulteriore versamento di Euro 50.000,00** da effettuarsi entro un anno dall'omologa;

tutti i versamenti, con la firma del presente Piano, oltre che impegnare la ricorrente vengono garantiti dal [REDACTED]



---

tale piano consentirebbe di soddisfare integralmente tutti i creditori saldando oltre il 35% del dovuto entro il primo anno e diluendo la restante quota (meno del 65%) nell'arco dei successivi 8 anni e mezzo;

l'esperto ha stimato che tale proposta consente di far godere tutti i creditori di una liquidazione efficiente che, per quanto in particolare concerne [REDACTED] si discosta assai poco, anche nella tempistica, dai rispettivi piani di ammortamento previsti originariamente (rispettivamente fine 2028 e fine 2026);

il Professionista, recependo le istanze svolte all'udienza 5 febbraio 2020, ha verificato che il presente Piano del consumatore è destinato al soddisfacimento dei seguenti crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

a) del 100% del compenso del Professionista f.f. Organismo di Composizione della Crisi;

b) del 100% dei crediti rappresentativi della totalità della posizione debitoria;

il Professionista ha così concluso:

i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

i dati esposti nella domanda ex L.n.3/2012 e/o successivamente comunicati trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati nelle banche dati;

l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dell'istante sovraindebitato;

l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

il Professionista f.f. Organismo di Composizione della Crisi ha dunque espresso GIUDIZIO POSITIVO sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lett. e) della L.n.3/2012 ed ha attestato la **fattibilità del piano del consumatore**;

il Professionista ha infine verificato che, seppure il valore complessivo dei beni di proprietà dell'istante sia superiore all'importo dei debiti, per cui **teoricamente** l'alternativa liquidatoria consentirebbe la soddisfazione integrale dei creditori, non appare più conveniente rispetto alla proposta contenuta nel presente piano, in considerazione dei seguenti motivi:

- la proposta prevede, al pari dell'alternativa liquidatoria, l'integrale soddisfazione dei creditori attraverso il piano di rientro sopra dettagliato, in considerazione delle capacità reddituali dell'istante e del convivente, nonché garante, [REDACTED]

- la proposta prevede un versamento iniziale immediato, così come immediato sarebbe l'inizio del versamento delle rate previste nel piano di rientro e ciò consentirebbe di soddisfare gradualmente i debitori fin da subito;



---

- per contro, l'ipotesi di liquidazione tramite la messa in vendita degli immobili comporterebbe tempi e valori incerti di realizzo, in quanto non è infrequente che al momento della vendita il prezzo degli immobili non raggiunga quello periziato/di messa in vendita. Anche se il valore di cui alla perizia è tale da poter soddisfare integralmente i debitori, nell'ipotesi di una vendita ad un prezzo ribassato di oltre il 30%, non infrequente stante l'attuale situazione del mercato immobiliare, i creditori non verrebbero integralmente soddisfatti; ci si permette inoltre di segnalare che le vendite all'incanto di immobili ubicati in località non di pregio (quale non si può ritenere né la frazione Tiolo del comune di Grosio, né il comune di Grosotto ove sono ubicati gli immobili dell'istante) denunciano tempi di esecuzione pluriennali e ribassi considerevoli (l'aggiudicazione avviene spesso dal terzo incanto in poi);

alla luce di tali risultanze ritiene il giudice di poter procedere alla omologazione del piano proposto, così come redatto ed integrato dal Professionista;

p.q.m.

visto l'art. 12 *bis* legge 27 gennaio 2012, n. 3,

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da [REDACTED]  
manda all'esperto nominato per la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Si comunichi.  
Sondrio, 19/03/2020

Il Giudice del.  
Dr.ssa Barbara Licitra

